

BGer 4A_538/2016 vom 16. November 2016

Bundesgericht, 2016-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_538_2016

FR: TF 4A_538/2016 du 16 novembre 2016

IT: TF 4A_538/2016 del 16 novembre 2016

Erwägungen

E. 1.1

La sentenza impugnata, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto civile, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Non occorre poi stabilire se si tratta di una decisione finale o incidentale, atteso che in ogni caso anche i presupposti dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per impugnare una decisione incidentale sarebbero adempiuti. Poiché anche il valore di lite previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto superato, il tempestivo rimedio è in linea di principio ammissibile.

E. 1.2

Contrariamente alla decisione supercautelare che ha ordinato il deposito giudiziale, la decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare non è temporanea e non costituisce pertanto una misura cautelare nel senso dell' art. 98 LTF (sentenza 4A_406/2015 dell'11 luglio 2016 consid. 1.4).

E. 2

I ricorrenti sostengono innanzi tutto che la decisione impugnata andrebbe annullata nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo di B._____. Affermano che in ragione dell'ambiguità del dispositivo pretorile e dell'impossibilità di portare a termine una procedura di interpretazione prima dello scadere del termine di reclamo di 10 giorni, il liquidatore della società doveva essere considerato legittimato a prevalersi - cautelativamente - del rimedio di diritto esperito.

Giova primamente rilevare che la società anonima non è manifestamente toccata da tale dispositivo e non è quindi legittimata ad impugnarlo. Per il resto non si vede - né viene d'altronde spiegato nel ricorso - quale sia l'interesse del liquidatore, dopo che la sentenza impugnata ha chiarito l'asserita ambiguità in modo a lui favorevole dichiarando che egli non è destinatario della decisione di primo grado, a che il Tribunale federale si chini nuovamente sulla questione. Il ricorso si rivela quindi interamente inammissibile su questo punto.

L'esame delle rimanenti censure ricorsuali avverrà pertanto unicamente per la società anonima.

E. 3

La ricorrente ribadisce che la decisione di primo grado sarebbe nulla per incompetenza *ratione materiae* del Pretore. Così facendo essa misconosce che la competenza di quest'ultimo non è - come invece indicato nel ricorso - unicamente stata esaminata di "transenna" e "abbozzata" nella sentenza di rinvio del 13 luglio 2016, ma il Tribunale federale l'ha decisa in modo vincolante per la presente causa (DTF 135 III 334 consid. 2). Ne segue che la ricorrente inutilmente si dilunga nuovamente sulla questione nel ricorso in

esame.

E. 4

La ricorrente lamenta il mancato accoglimento del reclamo per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentita, pure codificato nell' art. 341 CPC , commessa dal Pretore. Senonché essa sembra dimenticare che nel decreto supercautelare, in cui venivano anche comminate le multe, il Giudice di primo grado le aveva fissato un termine di 10 giorni - poi prorogato - per formulare le proprie osservazioni scritte. Queste sono poi state effettivamente allestite l'11 gennaio 2016 e pervenute al Pretore il giorno in cui ha emanato la decisione con cui ha inflitto le sanzioni disciplinari. In queste circostanze non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito e non occorre esaminare le censure dirette contro la motivazione della sentenza impugnata secondo cui nemmeno sussisteva un interesse degno di protezione a prevalersi della garanzia costituzionale in discussione.

E. 5

Occorre infine osservare che i Giudici d'appello hanno ritenuto che la convenuta non ha motivato conformemente agli art. 320 e 321 CPC il proprio asserto secondo cui il Pretore avrebbe emanato una decisione arbitraria e sproporzionata. Nel ricorso in esame la ricorrente non formula alcuna ammissibile censura contro tale considerazione, non essendo a tal fine sufficiente inserire nel gravame apodittiche asserzioni come quella formulata con il sottotitolo " Condanna enorme, sommaria e definitiva

inaudita parte !! Processo alle intenzioni! ".

E. 6

Da quanto precede discende che l'impugnativa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si appalesa infondata e come tale va respinta. Le spese e le ripetibili seguono l'esito del ricorso (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Atteso tuttavia che gli oppositori sono unicamente stati invitati a esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo è loro attribuita un'indennità ridotta (art. 68 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.